

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5573

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVELLO, RAUTI, ABBATANGELO, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, COLUCCI GAETANO, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RUBINACCI, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE**

*Presentata il 22 marzo 1991*

Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di accertamento delle persone soppresse o scomparse dal 25 aprile 1945 al 31 dicembre 1949, e precedentemente al 25 aprile 1945 al di fuori della legittimità della legge di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recentissime scoperte delle fosse comuni nel triangolo rosso dell'Emilia, hanno profondamente colpito l'opinione pubblica, trovando un notevole riscontro nella stampa e nei mezzi di comunicazione di massa. Alcuni partiti hanno tenuto apposite conferenze stampa; altri, come a Varese, hanno per conto proprio elaborato « dossier di ricerca », ma tali iniziative sono insufficienti rispetto a quel tragico periodo della nostra storia recente che an-

cora e giustamente è quanto mai scottante presso una pubblica opinione sempre più vasta.

Il MSI-DN ritiene doverosa, sugli avvenimenti a cavallo del 25 aprile 1945 e degli anni immediatamente successivi, la massima chiarezza sulla base di dati obiettivi, per accertare quanto è avvenuto.

Se i primi affioramenti di giustiziati in località Campagnola hanno drammaticamente riproposto il problema, è indi-

spensabile affrontarlo con la dovuta serietà attraverso un'organica azione dei pubblici poteri.

La presente proposta di legge di delega al Governo è diretta a promuovere le ricerche su quel periodo, sul terreno coordinato dell'attività amministrativa, vincolata al dovere di imparzialità.

Allo scopo, la delega al Governo che si propone è per l'istituzione di una commissione formata da altissimi dignitari dello Stato come il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il capo della Polizia di Stato, il presidente del tribunale supremo militare: essi dovrebbero essere affiancati da tre storici di chiara fama.

La proposta prevede che, su deliberazione della commissione, nelle province ove risulterà necessario, si costituiscano

comitati di ricerca, formati dagli esponenti locali più elevati in grado della magistratura, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato e di esperti di storia locale.

La commissione e i comitati avranno accesso a tutti gli archivi pubblici e saranno autorizzati a raccogliere da qualsiasi fonte segnalazioni di nominativi di soppressi o scomparsi in quel periodo e le notizie in ordine alle circostanze di tempo e di luogo dei fatti.

La commissione dovrà concludere il suo compito nel termine di tre anni rassegnando al Governo una relazione sul lavoro svolto e su tutti gli elementi acquisiti con la sistematica indicazione delle fonti.

Affidiamo, quindi, agli onorevoli colleghi l'approvazione di questa proposta di legge, che interpreta una esigenza profondamente sentita dalle coscienze degli italiani.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Il Governo, secondo i principi ed i criteri indicati nei seguenti articoli, è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisca una commissione per individuare le persone soppresse o scomparse, entro i confini dello Stato, dal 25 aprile 1945 al 31 dicembre 1949, ad opera di organizzazioni armate, o di gruppi o di singoli nonché le persone soppresse o scomparse in data antecedente il 25 aprile 1945 al di fuori della legittimità della legge di guerra.

### ART. 2.

1. La commissione è composta, in ragione delle loro funzioni, dal primo presidente della Corte di cassazione, presidente; dal procuratore generale della Corte di cassazione; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal comandante generale della Guardia di finanza; dal capo della Polizia di Stato; dal presidente del tribunale supremo militare, nonché da tre persone di chiara fama competenti nel campo storico o della ricerca.

### ART. 3.

1. La commissione viene insediata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo e svolge il suo compito nel termine di tre anni.

### ART. 4.

1. La commissione, nella individuazione delle persone soppresse o scomparse, indica, per quanto possibile, la

data e la località dell'evento, le condizioni in cui avvenne il fatto nel quadro delle rispettive situazioni locali, nonché la località ove si trova, o si suppone, sepolto il soppresso o lo scomparso ed ogni altro elemento utile ai fini dell'individuazione.

#### ART. 5.

1. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento con apposita relazione sui risultati del proprio lavoro.

#### ART. 6.

1. Per l'espletamento dei propri compiti la commissione istituisce in ogni provincia in cui lo ritiene necessario comitati di ricerca composti dagli esponenti locali più elevati in grado della magistratura, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, e di tre esperti locali in materia.

#### ART. 7.

1. La commissione ed i comitati di ricerca sono dotati di uffici di segreteria, personale, mezzi, strutture, adeguati alla variabilità dello sviluppo delle ricerche.

#### ART. 8.

1. Alla commissione ed ai comitati di ricerca non possono essere opposti il segreto di Stato, il segreto militare, il segreto istruttorio nonché qualsiasi impedimento per accedere ad archivi pubblici e privati, a raccolte documentali e ciò anche in deroga ai limiti temporali eventualmente vigenti per la consultazione.

#### ART. 9.

1. La commissione ed i comitati di ricerca debbono potersi avvalere di tutte

le strutture istituzionalmente dipendenti dai loro componenti, flessibilmente adeguandole alle rispettive situazioni locali.

ART. 10.

1. Ogni cittadino, ente, associazione, o altro, ha facoltà di segnalare direttamente a ciascun comitato di ricerca e, per le province dove non costituito, alla commissione, i nominativi di persone soppresse o scomparse, le circostanze e quanto altro utile ai fini dell'accertamento.

ART. 11.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 40 miliardi per l'anno finanziario 1991, ed in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.